

AL TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

CAGLIARI

Memoria

nel giudizio n. 248/2023 R.G.

di

Katia Bevini e altri, con gli avv.ti Sergio Dal Prà e Gianmarco Tavolacci.

* * *

Sono opportune soltanto alcune puntualizzazioni, rispetto a quanto già dedotto nel ricorso.

L'obbligo del Comune di acquisire le opere di urbanizzazione e le aree su cui esse insistono è pacifico e si ricava dalla stessa documentazione depositata dal Comune e dal Consorzio. Sotteso a tale obbligo vi è un interesse pubblico indisponibile (e dunque non eludibile dalle parti) a che la proprietà di dette opere sia e rimanga in capo all'ente pubblico, così che sarebbe nullo un eventuale accordo che disponesse diversamente, attribuendo al privato la proprietà e la gestione delle medesime opere.

D'altro canto, trattandosi di beni pubblici, necessari per assicurare alla cittadinanza servizi e standard imprescindibili, la relativa gestione potrà essere concessa a privati, una volta acquisiti i beni dal Comune, soltanto all'esito di procedure di evidenza pubblica e, comunque, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici.

Anche recentemente, questo T.A.R. ha avuto modo di sottolineare che *“l'obbligo di immediata presa in carico neppure è escluso da un'eventuale difformità tra il luogo di materiale collocazione dell'opera e quello previsto dal titolo edilizio e/o titolo paesaggistico”*, ove il diverso sedime risulti

comunque compatibile con la gestione, “*dovendo il Comune risolvere le eventuali problematiche di tipo edilizio mediante rilascio dei necessari titoli in sanatoria (ove necessario, previa variante di piano) e, quanto alle eventuali difformità di tipo paesaggistico, considerare irrilevanti quelle relative a opere interrato e/o non volumetriche e/o realizzate con spostamenti del manufatto e/o con caratteristiche oggettivamente insignificanti rispetto alla tutela dei beni paesaggistici protetti dal vincolo*”, posto che il Comune deve “*evitare posizioni formalistiche e utilizzare un approccio volto all’individuazione di soluzioni praticabili in tempi accettabili e senza inutile dispendio di risorse economiche, sia pubbliche che private*” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 31.5.2023, n. 388).

In ragione dei decenni trascorsi dall’ultimazione dell’opera, si chiede che, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., il Collegio nomini un commissario *ad acta* che interverrà in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato al Comune per l’ottemperanza.

Riservata ogni replica all’esame delle memorie che depositeranno le controparti, si insiste per l’accoglimento del ricorso.

Padova-Cagliari, 23 gennaio 2024

Avv. Sergio Dal Prà

Avv. Gianmarco Tivolacci